



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

MILANO, 5 APRILE 2023

Spettabile
Clientela

Oggetto: Ultimi ed importanti aggiornamenti- WEBINAR DEL 20 APRILE 2023 ORE 15,00 SULLE ASSUNZIONI AGEVOLATE ANNO 2023

Spettabile Clientela,
con la presente, vi vogliamo sinteticamente aggiornare sulle seguenti novità:

1) ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CON CERTIFICAZIONE DI PARITÀ DI GENERE: DOMANDE ENTRO IL 30 APRILE 2023: si precisa che, con il messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023, l'Inps differisce al 30 aprile 2023, il termine per la presentazione delle domande di esonero contributivo inizialmente fissato al 15 febbraio del 2023, in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere, entro il 31 dicembre 2022 (per il tramite delle società di certificazione, secondo quanto previsto all'art. 5 della Legge n. 162/2021);

2) CCNL TELECOMUNICAZIONI: TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI DI TELEFONIA

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

Il CCNL 12 novembre 2020 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (CCNL TLC) conferma che ai dipendenti a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello relativamente al premio di risultato e che non abbiano percepito nel corso dell'anno precedente altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal CCNL, va riconosciuto

- un importo annuo di 260,00 euro lordi (ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL),
- da erogarsi in unica soluzione con le competenze del mese di aprile e pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore nell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero).

Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi.

L'accordo precisa che da tale adempimento sono escluse le aziende in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso alle procedure concorsuali e/ con ricorso alle misure di integrazione salariale straordinaria.



Nell'ipotesi di utilizzo di misure di integrazione salariale ordinarie l'adempimento non sarà dovuto laddove l'intervento di integrazione si prolunghi oltre le 13 settimane effettive nell'anno, che interessi almeno il 20% del personale. Ulteriori fattispecie possono essere definite in sede di contrattazione di 2° livello.

3) TERZIARIO - CONFCOMMERCIO

Acconto su futuri aumenti contrattuali

Nell'ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL 30 marzo 2015 per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, scaduto il 31 dicembre 2019, al fine di definire una risposta economica alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore per contribuire alla tenuta del loro potere d'acquisto, le Parti, con Protocollo straordinario di settore del 12 dicembre 2022 hanno disposto, a partire dal 1° aprile 2023, l'erogazione di una somma pari a 30,00 euro lordi mensili per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, quale incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

Nei confronti del personale part time l'erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti va considerato il livello d'inquadramento attualizzato al momento della loro erogazione.

Le Parti precisano che per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali sono confermate le previsioni di cui all'art. 216 "Assorbimenti" del vigente CCNL, per cui:

"In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore. Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto. Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione."

4) ALIMENTARI - AZIENDE INDUSTRIALI

Incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR)

Il CCNL 31 luglio 2020 (stesura definitiva del 25 gennaio 2021) per i dipendenti dalle aziende esercenti le industrie alimentari ha previsto un incremento aggiuntivo della retribuzione, da corrispondere a tutti i lavoratori a decorrere dal 1° aprile 2023. Tale incremento:

- non è assorbibile e
- costituisce un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR e resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.

Incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR) - Olio e margarina

Il Verbale di accordo 25 gennaio 2021 per il rinnovo delle disposizioni specifiche per gli addetti all'industria olearia e margarinaia del 21 aprile 2016, contenute nel Protocollo aggiuntivo del CCNL dell'industria alimentare, ha previsto a favore di tutti i lavoratori, a partire dal 1° aprile 2023, la corresponsione di un incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR) mensile, determinato sul valore parametrico 138 e riparametrato sui vari livelli contrattuali. Si sottolinea che tale importo:

- non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR;
- resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.

- 5) **BUONI PASTO O INDENNITA' MENSA?**: si precisa che: In ogni caso datore di lavoro non è obbligato a concedere ai propri dipendenti i buoni pasto, a meno che non sia specificamente previsto dal CCNL applicato, dalla contrattazione individuale o dalla contrattazione decentrata (aziendale e/o territoriale).

I buoni pasto sono esenti da tassazione fino all'importo giornaliero stabilito dalla legge: soltanto l'eccedenza rispetto a tale cifra concorre a determinare il reddito da lavoro dipendente ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

Il buono cartaceo non è soggetto a trattenute fino al valore facciale di 4 euro, quello elettronico è esente da tassazione fino al valore di 8 euro.

I buoni pasto non sono: cedibili, commercializzabili, cumulabili oltre il limite di 8 buoni o convertibili in denaro; valgono per un anno.

L'Agenzia delle Entrate, nell'interpello n. 956/26321/2020, ha chiarito che la non imponibilità prevista dal Testo unico delle imposte sui redditi si applica anche ai lavoratori in smart-working entro i limiti di importo ordinariamente previsti.

Indennità di mensa

L'indennità sostitutiva di mensa si identifica come un importo corrisposto mensilmente ai lavoratori delle aziende che non vantano una mensa aziendale. L'importo stabilito a titolo di indennità è erogato al lavoratore che consuma il pasto fuori casa nel corso dell'orario di lavoro.

Si tratta di un importo lordo poiché l'indennità sostitutiva di mensa è soggetta sia a tassazione che contribuzione.

Senza annoiarvi, con noiose tabelle di calcolo, la scelta dell'erogazione del buono pasto, risulta più conveniente rispetto alla corresponsione dell'indennità di mensa.

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

- 6) **INVITO PER GIOVEDI' 20 APRILE, ORE 15,00 AL WEBINAR ON LINE SULLE ASSUNZIONI AGEVOLATE ANNO 2023; prego prenotarsi, indicando la propria partecipazione a info@studiomelani.eu**
- 7) **Ricordiamo che il giorno 7 aprile, venerdì santo, siamo chiusi per ferie; il giorno 11 aprile siamo tutti in smart working, ma sempre reperibili sul numero telefonico interno.**

Concludiamo, augurando una Buona Pasqua a tutti voi!

**IL CENTRO STUDI DI CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP
CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP PARTECIPA ALLA CAMPAGNA:
“SALVIAMO IL CASTELLO DI SAMMEZZANO (REGELLO-FI)**